



COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA
(Provincia di Olbia - Tempio)

REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER
LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI (T.A.R.S.U.)

Allegato alla delibera
C.C. n.7 del 20/02/2006

Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.) del comune di Trinità d'Agultu e Vignola

CAPO PRIMO

PRINCIPI GENERALI DELL'APPLICAZIONE DELLA TASSA

<i>Articolo</i>	<i>1</i>	<i>Istituzione della tassa annuale</i>	<i>pagina</i>	<i>1</i>
<i>Articolo</i>	<i>2</i>	<i>Oggetto e campo di applicazione del regolamento</i>	<i>pagina</i>	<i>1</i>
<i>Articolo</i>	<i>3</i>	<i>Definizione del tributo</i>	<i>pagina</i>	<i>1</i>
<i>Articolo</i>	<i>4</i>	<i>Ambito territoriale di applicazione</i>	<i>pagina</i>	<i>1</i>
<i>Articolo</i>	<i>5</i>	<i>Gettito della tassa e costo del servizio</i>	<i>pagina</i>	<i>2</i>
<i>Articolo</i>	<i>6</i>	<i>Oggetto della tassa</i>	<i>pagina</i>	<i>2</i>
<i>Articolo</i>	<i>7</i>	<i>Soggetto passivo</i>	<i>pagina</i>	<i>2</i>
<i>Articolo</i>	<i>8</i>	<i>Determinazione della superficie imponibile</i>	<i>pagina</i>	<i>3</i>
<i>Articolo</i>	<i>9</i>	<i>Esclusioni dal campo imponibile</i>	<i>pagina</i>	<i>3</i>

CAPO SECONDO

ESENZIONI, RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

<i>Articolo</i>	<i>10</i>	<i>Esezioni</i>	<i>pagina</i>	<i>4</i>
<i>Articolo</i>	<i>11</i>	<i>Riduzioni</i>	<i>pagina</i>	<i>5</i>
<i>Articolo</i>	<i>12</i>	<i>Riduzioni dalla tassa in casi particolari</i>	<i>pagina</i>	<i>5</i>
<i>Articolo</i>	<i>13</i>	<i>Determinazione della misura delle riduzioni ed agevolazioni</i>	<i>pagina</i>	<i>5</i>
<i>Articolo</i>	<i>14</i>	<i>Comulo dei benefici e copertura finanziaria</i>	<i>pagina</i>	<i>6</i>

CAPO TERZO

CLASSI DI CONTRIBUZIONE

<i>Articolo</i>	<i>15</i>	<i>Classificazione</i>	<i>pagina</i>	<i>6</i>
-----------------	-----------	------------------------	---------------	----------

CAPO QUARTO

NORME FINALI E DI COLLEGAMENTO PROCEDIMENTALE

<i>Articolo</i>	<i>16</i>	<i>Denunce, domande e semplificazione istruttoria</i>	<i>pagina</i>	<i>7</i>
<i>Articolo</i>	<i>17</i>	<i>Informazioni tra gli Uffici</i>	<i>pagina</i>	<i>8</i>
<i>Articolo</i>	<i>18</i>	<i>Tassa giornaliera di smaltimento</i>	<i>pagina</i>	<i>8</i>
<i>Articolo</i>	<i>19</i>	<i>Norme transitorie e finali</i>	<i>pagina</i>	<i>8</i>
<i>Articolo</i>	<i>20</i>	<i>Entrata in vigore</i>	<i>Pagina</i>	<i>8</i>

Capo I

Principi generali di applicazione della tassa

Articolo 1 – Istituzione della tassa annuale

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani svolti in regime di privativa nell'ambito territoriale comunale, è istituita apposita tassa annuale denominata "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" disciplinata dal Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successivamente modificazioni ed integrazioni e secondo le disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 2 – Oggetto e campo di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare:
 - la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e delle modalità di applicazione del tributo;
 - la classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;
 - l'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'Ente impositore con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso ed alla individuazione delle fattispecie agevolative.

Articolo 3 - Definizione del tributo

1. Per rifiuto solido urbano interno si intende il rifiuto urbano individuato dall' art. 2, comma 3, punti 1) e 2) del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915.
2. Per rifiuto speciale assimilato al rifiuto urbano si intende quello indicato dall' art. 39, comma 1 della legge 22 febbraio 1994 n. 146

Articolo 4 - Ambito territoriale di applicazione

1. L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale così come individuate nel regolamento del Servizio di nettezza urbana previsto dall'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915.
2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa gli occupanti e i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

ENTITA' DELLA RIDUZIONE	DISTANZA DAL CONTENITORE PIU' VICINO
60%	non più di 3 km
70%	oltre 3 km

Articolo 5 - Gettito della tassa e costo del servizio

1. Salva diversa determinazione da parte dell'organo esecutivo, il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti soli urbani interni ed assimilati deve essere coperto dal gettito della tassa in via percentuale del 100%.

2. Il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è individuato sottraendo dal costo totale del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed esterni, determinato ai sensi dell'art. 61, 1° comma, del D. Lgs. 507/93 e dell'art. 3, 39° comma, della L. 549/95, una quota fino al 15 % quale costo dello smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade private, comunque soggette ad uso pubblico.

Articolo 6 - Oggetto della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo, reale od obbligatorio, di locali ovvero di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

2. Si considerano locali tassabili a tutti gli effetti dell'applicazione della presente tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzioni stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, che possono produrre le tipologie di rifiuti urbani di cui all'art. 2, comma 1.

3. Si considerano aree tassabili:

- tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinati a campeggi, a rimessaggi, a sale da ballo all'aperto, a parcheggi a pagamento, a banchi di vendita nonché alle attività e servizi complementari connessi;
- tutte le superfici adibite a sede i distributori di carburante e ai relativi accessori compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, etc)
- aree scoperte operative, aree di deposito e qualsiasi altra area scoperta a qualsiasi uso adibita suscettibile di produrre le tipologie di rifiuti urbani di cui all'art. 2 comma 1

4. Sono altresì tassabili tutti quei manufatti aperti come tettoie, capannoni nonché quelli di facile rimozione.

5. Per la tassabilità dei locali si prescinde dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, fatta eccezione per quelli dichiarati intassabili ai sensi dei successivi artt. 7 e 8.

Articolo 7 - Soggetto passivi

1. La tassa è dovuta da chiunque, a qualsiasi titolo occupi o detenga i locali e le aree scoperte tassabili di cui all'art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso non saltuario in comune.

2. Per i locali di uso abitativo affittati con o senza mobilio la stessa è dovuta dal proprietario nel caso di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.

3. Per le attività commerciali la tassa è dovuta dall'esercente dell'attività purchè risulti tra l'esercente ed il proprietario dei locali un contratto di affitto non inferiore all'anno solare.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in presenza di soggetti residenti, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa. Nel caso in cui negli stessi locali non vi siano residenze anagrafiche la tariffa da applicare è esclusivamente quella vigente per l'attività di riferimento. Quando l'ambito in cui si svolge detta attività non coincide con intero vano e la relativa superficie risulti di difficile identificazione, si fa riferimento, ai fini della tassazione, ad una superficie convenzionale di metri quadrati dieci.

5. Nelle unità immobiliari ove si svolgono attività economiche o professionali da parte di più soggetti, la tassa è dovuta dal proprietario o dal detentore della totalità dei locali quando non sia dimostrabile l'uso esclusivo di una parte degli stessi a favore di un diverso soggetto. Le superfici di utilizzo

comune sono imputate in parti uguali a tutti i fruitori, salvo diverso accordo di ripartizione tra gli utenti comunicato al Comune anche mediante la denuncia di cui al successivo art. 16.

Articolo 8 - Determinazione della superficie imponibile

1. La tassa viene commisurata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani, in base a tariffe determinate secondo l'uso e al destinazione dei locali e delle aree tassabili.
2. La superficie tassabile è misurata, per locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Le frazioni di superficie complessive risultanti uguali od inferiori al mezzo metro quadrato non sono computate, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio stesso in base alle planimetrie catastali.

Articolo 9 - Esclusioni dal campo imponibile

1. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte adibite a verde (anche per la parte eccedente i duecento metri quadrati).
2. Sono escluse, altresì, dalla tassazione le aree pertinenziali o accessorie a locali adibiti a civili abitazioni (balconi, terrazze, posti macchina etc) e le aree pertinenziali o accessorie a locali diverse dalle civili abitazioni (parcheggi gratuiti per i clienti).
3. Non sono assoggettati alla tassa i seguenti locali ed aree che, per loro caratteristica e destinazione o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti a norma dell'art. 62 del decreto legislativo n. 507 del 1993, quali:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensore ad eccezione delle cabine, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana e/o attività di lavorazione;
 - b) ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiori a m. 1,50 ove non è possibile la permanenza;
 - c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - d) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di tutte le utenze (gas, acqua, luce);
 - e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;
 - f) cave di sola areazione, chiostrine, corti interne sottratti all'uso abituale dei detentori dell'ufficio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;
 - g) edifici o loro parti adibite a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi alle loro attività di culto (cori, cantorie, sagrati e simili), con l'esclusione delle abitazioni, eventualmente annesse, dei ministeri del culto o di altre persone.
4. Le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva.
5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quelle parti di essa ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formino, di regola, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani nonché tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, qualora non siano chiaramente determinabili le superfici escluse dalla tassazione o comunque nei casi promiscuità di produzione di rifiuti urbani e speciali, sono individuate le seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali non

assimilabili agli urbani, tossici e nocivi, alle quali sono applicate le percentuali di riduzione - sull'intera superficie utilizzata per lo svolgimento delle attività - a fianco di ciascuna riportate:

ATTIVITA'	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
- lavanderie a secco, tintorie non industriali	15%
- laboratori fotografici, eliografie	15%
- autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante, carrozzerie	20%
- gabinetti medici, dentisti, radiologi e laboratori odontotecnici	15%
- laboratori di analisi, farmaceutici	15%
- autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
- pelletterie	15%
- verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie, zincaturifici	20%
- metalmeccaniche, officine di carpenteria metallica	15%
- falegnamerie, vetroresine	15%
- tipografie, stamperie, incisioni	20%
- marmisti, vetrerie	15%
- ospedali e case di cura	20%
- edilizia	15%

7. Per eventuali non considerate nel comma precedente si fa riferimento a criteri di analogia.

Capo II

Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni

Articolo 10 - Esenzioni

1. Sono esenti dall'applicazione della tassa:

- a. il comune, per i locali e le aree adibiti a servizi comunali;
 - b. i locali e le aree in uso ad associazioni od enti che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico culturale;
 - c. i locali adibiti ad abitazione occupati da nuclei familiari assistiti in maniera continuativa da pubbliche amministrazioni con prestazioni monetarie o equivalenti dirette a garantire l'integrazione del minimo vitale e comunque legati ad una condizione di bisogno, su attestazione del settore servizi sociali.
- 4 -
- d. i locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi, condotti da imprenditori agricoli, iscritti nei relativi albi professionali; resta esclusa dal beneficio la casa di abitazione del conduttore o coltivatore del fondo.

- e. i locali utilizzati da Enti o da associazioni di volontariato iscritti negli appositi albi regionali.
- f. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa le aree coperte e scoperte destinate temporaneamente a feste, sagre e attività realizzate dalle organizzazioni di volontariato.

Articolo 11 - Riduzioni

1. La tariffa è ridotta nella misura del 20% per i locali, diversi da abitazioni, ed aree adibiti ad uso stagionale risultante da licenza o autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dai competenti organi.
2. Previa formale e motivata diffida dell'utente al gestore del servizio di nettezza urbana ed ai competenti uffici comunali attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del Gestore entro sessanta giorni a regolarizzare o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto delle seguenti percentuali, e il minor gettito conseguente è posto a carico del gestore:
 - a. fino al 20% nel caso in cui i contenitori non rispettino le distanze massime previste dal regolamento del Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani;
 - b. fino al 30% nel caso in cui i contenitori risultino insufficientemente dimensionati a fronte dell'esigenza ordinaria della zona servita;
 - c. fino al 30% nel caso in cui non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita nel citato Regolamento.
2. Le riduzioni di cui al presente articolo, qualora riconosciute dovute a conclusione della relativa istruttoria tecnica da parte del gestore del servizio, sono computate in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio e rimborsate con le modalità di cui all'art. 75 del Decreto legislativo n. 507 del 1993 e successivamente modificazioni ed integrazioni.

Articolo 12 - Riduzione della tassazione in casi particolari

1. La tassa è ridotta nel caso di:
 - a. Esercenti attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali essi dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti urbani interni e/o assimilati a un pretrattamento volumetrico selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio: riduzione fino al 30%;
 - b. Utenti che consegnino in via ordinaria rilevanti quantità di rifiuti urbani e/o assimilati suscettibili di determinare entrate al servizio ai sensi dell'art. 61, comma 3, del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, riduzione fino al 20%;
2. La misura della riduzione, entro il limite stabilito, viene fissata con delibera della giunta comunale che recepisce gli accordi con le categorie economiche interessate al fine di promuovere un'azione coordinata per la limitazione della produzione di rifiuti ed il loro riutilizzo.
3. La riduzione di cui sopra è accordata a richiesta di parte e solo a conclusione della relativa istruttoria tecnica da svolgere in collaborazione con il Gestore del servizio pubblico.

Articolo 13 - Determinazione della misura delle riduzioni ed agevolazioni

1. La misura delle riduzioni ed agevolazioni di cui ai precedenti articoli 11 e 12, è stabilita annualmente dalla Giunta comunale in relazione al costo del servizio e alle esigenze di bilancio nei termini previsti per l'approvazione di quest'ultimo.
2. In assenza della deliberazione di cui al comma precedente resta prorogata per gli anni successivi la misura delle riduzioni ed agevolazioni già adottata.

- 5 -

Articolo 14 - Cumulo dei benefici e copertura finanziaria

1. Le riduzioni e le agevolazioni di cui ai precedenti artt. 11 e 12 sono accordate nella misura massima del 40% della tassa dovuta in base alla tariffa unitaria.

2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 10 - 11 e 12 del presente regolamento sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

CAPO III

Classi di contribuzione

Articolo 15 - Classificazione

1. Per l'applicazione delle diverse tariffe sono individuate le seguenti categorie di contribuzione:

CATEGORIA 1 – abitazioni private e abitazioni connesse a caserme, comprese le relative pertinenze anche se separate dal corpo principale dell'edificio (autorimesse, ripostigli, terrazze coperte, cantine, soffitte e soppalchi praticabili).

CATEGORIA 2 – locali destinati a sedi di organizzazioni politiche, sindacali, culturali, Enti, Associazioni di volontariato, Istituti, Case di riposo e per disabili, scuole pubbliche e private, uffici e ambulatori pubblici;

CATEGORIA 3 – imprese di autotrasporti, autorimesse, capannoni coperti (compresi vivai di fiori e piante), autosaloni, depositi, noleggio di motocicli e bici, parcheggi e depositi di macchine;

CATEGORIA 4 – locali destinati a laboratori artigiani: falegnamerie, officine meccaniche e idrauliche, tappezzerie, vetrerie, elettrauti, carrozzerie, gommisti, laboratori tecnici edili, del vetro del ferro, locali per istituti di bellezza, parrucchieri uomo/donna, lavanderie (comprese pertinenze utilizzate per magazzini, uffici e altre attività operative);

CATEGORIA 5 – Locali destinati a teatri, cinema, sale giochi, club privati, circoli ricreativi ed altri locali comunque di intrattenimento e svago (ad eccezione delle sale da ballo e sale notturne), palestre private, impianti sportivi e locali assimilabili.

CATEGORIA 6 – Locali destinati a studi professionali in genere, banche, assicurazioni, agenzie di affari, agenzie immobiliari e di servizi, agenzie funebri, agenzie di viaggi, autoscuole studi medici e locali assimilabili (comprese pertinenze utilizzate per magazzini, uffici e altre attività operative);

CATEGORIA 7 – Locali destinati alla produzione o vendita di beni alimentari (compresi laboratori annessi alla vendita e le pertinenze strutturalmente collegate) quali:

- Esercizi generi alimentari, frutta e verdura, macellerie, panifici, pescherie, fiori, supermercati e assimilabili;

CATEGORIA 8 – Locali destinati alla vendita al dettaglio (comprese pertinenze utilizzate per magazzini, uffici e altre attività operative) quali:

- Esercizi diversi da quelli alimentari:

- abbigliamento, artigianato, souvenirs, mercerie, oreficerie, giocattoli, articoli sportivi, calzature, cartolibrerie, farmacie, profumerie, tabaccherie, prodotti per la casa e locali assimilabili.

CATEGORIA 9 – Locali destinati alla vendita quali:

-Esercizi destinati alla vendita di mobili, materiali idrosanitari, materiali per l'edilizia comprese pertinenze, depositi e magazzini anche se non strutturalmente collegati con il punto di vendita.

CATEGORIA 10 – Banchi di vendita nel mercato ambulante

-per i mercati la tassa si applica a mq. di suolo pubblico concesso per qualsiasi merceologia.

- 6 -

CATEGORIA 11 – Locali destinati a pubblici esercizi: alberghi, residenze alberghiere, locande, pensioni, bed and breakfast agriturismi. Per i locali compresi negli stessi edifici adibiti ad attività di ristorante, bar, pizzeria, sale da ballo etc. la tariffa da applicarsi è quella prevista per la rispettiva categoria.

CATEGORIA 12 – locali destinati a pubblici esercizi: bar, caffetterie, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, gastronomie, paninoteche ed esercizi assimilabili (compresi laboratori annessi alla vendita e le pertinenze strutturalmente collegate).

CATEGORIA 13 – locali destinati a pubblici esercizi: locali notturni, discoteche, sale da ballo in genere.

CATEGORIA 14 – stabilimenti balneari, sportivi, nautici, parcheggi a pagamento, ed assimilabili. La tassa si applica sull'area disponibile recintata o avuta in concessione. Per i locali compresi in stabilimenti balneari, nei quali sia svolta attività di ristorante, bar, pizzeria, sala da ballo, ecc. la tariffa da applicarsi è quella prevista per la rispettiva categoria.

CATEGORIA 15 – Distributori di carburante (piazzole di sosta per servizio)

CATEGORIA 16 – Campeggi (la tassa viene calcolata in base alla superficie di tutto il campeggio)

CATEGORIA 17 – Pontili ed aree adibite ad attività portuali ed annessi parcheggi.

CATEGORIA 18 – Area scoperta delle categorie 11) e 12).

CATEGORIA 19 – Area scoperta delle categorie 3) – 4) e 9).

2. Per i locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani interni o assimilabili

Capo IV

Norme finali e di collegamento procedimentale

Articolo 16 - Denunce, domande e semplificazione istruttoria

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 5 del presente regolamento è tenuto a presentare al Servizio Tributi denuncia di inizio, variazione o cessazione relativa ai locali o alle aree imponibili nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 70 del Decreto legislativo n. 507 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Al fine dell'ammissione ai benefici previsti dagli articoli 4, 9, 10, 11 e 12 del presente regolamento, quando i presupposti per il riconoscimento degli stessi non siano già stati indicati nella denuncia presentata ai sensi del precedente comma, l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da idonea documentazione.
3. La suddetta documentazione può consistere anche in dichiarazioni sostitutive di certificazioni, dichiarazioni temporaneamente sostitutive, dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15.
4. Quando si tratti di presupposti relativi alla misura dei locali o delle aree può essere depositata una planimetria aggiornata sottoscritta da un tecnico abilitato ai sensi delle norme vigenti. Qualora la planimetria risalga ad oltre sei mesi dalla data in cui è prodotta al Comune, la stessa potrà essere convalidata da una attestazione rilasciata dallo stesso tecnico che l'aveva redatta.
5. Allorché vengano a cessare le condizioni per le quali era stato concesso uno dei benefici richiamati al comma 2, l'interessato è tenuto a comunicarlo al Servizio tributi che provvederà ad effettuare una variazione al ruolo ai fini della riscossione del tributo dovuto.
6. Il comune può in qualsiasi tempo eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'ammissione al beneficio.

Articolo 17 - Informazioni tra gli Uffici

1. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre formalità afferenti l'occupazione e la detenzione di locali e di aree soggetti alla tassa, l'ufficio di Anagrafe consegna al contribuente il modulo di denuncia da consegnare al Servizio tributi nel termine previsto.
2. Gli uffici comunali di seguito indicati sono tenuti a comunicare mensilmente al Servizio Tributi le seguenti notizie:
 - a. Ufficio Anagrafe: i nominativi di immigrati, emigrati la formazione di nuovi nuclei familiari, i decessi;
 - b. Ufficio Edilizia Privata: l'elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati;
 - c. Ufficio Condono: trasmissioni autorizzazione sanatoria;
 - d. Ufficio Sviluppo Economico: elenco delle imprese che hanno iniziato o cessato un'attività per la quale abbiamo ottenuto un'autorizzazione.

Articolo 18 - Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita, ai sensi dell'art. 77 del Decreto Legislativo 507 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. È temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti, rapportata giorno e maggiorata del 50% .
3. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto di occupazione, con il modulo di versamento in c/c postale di cui all'art. 50 del Decreto Legislativo n. 507/93 o, in assenza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.
4. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

Articolo 19 - Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento abroga il precedente regolamento approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 9 del 24 febbraio 1996 successivamente modificato con atto C.C. n. 33 del 20 giugno 1996.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 20 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° Gennaio 2006.